



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PSR 2014-2022 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Direzione generale Turismo, agricoltura e aree protette
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Fabio ROTTA
Soggetto Responsabile	Federico MARENCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005, in particolare l'articolo 31 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 25/70/2024 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, con particolare riferimento all'articolo 155 comma 3;

- il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 9/3/2023 n. 147385 Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

Richiamati:

- la Circolare AGEA n. 34 del 2/4/2025 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 10/04/2025 che da mandato al Direttore Generale di procedere con l'approvazione del bando a valere sulla misura 13 del PSR Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

Atteso che la misura 13 del suddetto PSR prevede, per l'applicazione del citato articolo 31, due sottomisure connesse alla superficie, ed in particolare:

- a) sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane;
- b) sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali;

Preso atto che:

- in data 31 dicembre 2025 termina definitivamente la programmazione 2014/2022 e che pertanto non potranno essere effettuati pagamenti relativi al PSR oltre suddetto termine perentorio;
- l'articolo 155 del Reg. UE n. 2115/2021 al comma 3 prevede che solo le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33, 34 del Regolamento UE n. 1305/2013 possono essere ammissibili, a determinate condizioni, per un contributo del FEASR nel periodo del Piano Strategico della PAC (PSP 2023/2027);
- L'Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e le relative sottomisure 13.1 e 13.2 del PSR non rientrano tra le misure ammissibili al contributo FEASR del PSP 2023/2027;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, le imprese agricole della Regione Liguria, dopo il 31/12/2025, non potranno ricevere pagamenti sulle due sottomisure sopraindicate né sulla programmazione del PSP del 2023/2027;

Considerato altresì che:

- l'articolo 7 par. 1 del sopra citato Decreto del MASAF n. 147385 del 9/3/2023, fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere anche sulla programmazione 2014-2022, salvo eventuali successive proroghe che dovessero

intervenire o diverse disposizioni da parte di AGEA o del Dirigente del Settore politiche agricole e della pesca;

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) di AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato infine che:

- è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con il sopra citato Decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a euro 300,00 per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto opportuno e necessario:

- approvare e le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle seguenti sottomisure:
 - a) sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane;
 - b) sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali;
- del PSR 2014-2022 nell'anno 2025 contenute nell'Avviso per la presentazione di domande "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato 1), contenente anche informativa in materia di trattamento dei dati personali (allegato 2) nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN predisposto da AGEA;
- procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per nuovi impegni annuali sulle sottomisure 13.1 e 13.2 di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire anche per il 2025 un adeguato sostegno agli agricoltori che attuano le pratiche agricole in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
 - stabilire la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2025:

- a) per la sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane euro 4.200.000,00;
- b) per la sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali euro 200.000,00;

Preso atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di avvertire che il presente bando è gestito in modo diretto dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto la Regione Liguria non è responsabile e non può rispondere ad alcun titolo di eventuali provvidenze ammissibili ma non erogabili dopo la scadenza del termine stabilito del 31/12/2025;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle seguenti sottomisure:
 - a) sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane;
 - b) sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali;del PSR 2014-2022 nell'anno 2025 contenute nell'Avviso per la presentazione di domande "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato 1), contenente anche informativa in materia di trattamento dei dati personali (allegato 2), nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN predisposto da AGEA;
- 2) di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per nuovi impegni annuali sulle sottomisure 13.1 e 13.2 di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire anche per il 2025 un adeguato sostegno agli agricoltori che attuano le pratiche agricole in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- 3) di stabilire la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2025:
 - a) per la sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane euro 4.200.000,00;
 - b) per la sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali euro 200.000,00;
- 4) di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure che saranno rese disponibili da AGEA medesima;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2025 salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o diverse disposizioni da parte di AGEA;

- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - gli impegni di cui all'allegato Avviso hanno durata annuale;
- 5) di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020;
 - 6) di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a euro 300,00;
 - 7) di dare atto che le imprese agricole della Regione Liguria, dopo il 31/12/2025 non potranno ricevere pagamenti né sulle sottomisure 13.1 e 13.2 del PSR né sulla programmazione del PSP 2023/2027;
 - 8) che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
 - 9) di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 - 10) di avvertire che il presente bando è gestito in modo diretto dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto la Regione Liguria non è responsabile e non può rispondere ad alcun titolo di eventuali provvidenze ammissibili ma non erogabili dopo la scadenza del termine stabilito del 31/12/2025;
 - 11) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014/2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla citata circolare AGEA n. 34 del 02/04/2025 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;
 - 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MISURA 13 “INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI PER L’ANNO 2025

Misura 13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Costi ammissibili

È prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Importi dell'indennità applicati nel caso di approvazione della proposta di modifica del PSR

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività.

Sistema agricolo dei seminativi:

- fino a 10 Ettari: indennità di 429 euro/ettaro;
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 334 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:

- fino a 10 Ettari: indennità di 596 euro/ettaro;
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 417 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:

- fino a 10 Ettari: indennità di 417 euro/ettaro;
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 292 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo zootecnico - foraggero:

- fino a 20 Ettari: indennità di 298 euro/ettaro;
- da 20,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;
- da 70,01 a 100 ettari: indennità di 146 euro/ettaro;
- oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (OTE principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7 e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

MISURA M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree caratterizzate da tale tipo di svantaggio per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura garantendone la sostenibilità economica; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole di tali zone in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013.

L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità. Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole delle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna – della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Nella seguente tabella sono riportati i comuni interessati:

Progr.	Codice Comune	Comuni totalmente svantaggiati	Territorio svantaggiato
1	7009003	Albissola Marina	Tutto il Comune
2	7011002	Arcola	Tutto il Comune
3	7009010	Bergeggi	Tutto il Comune
4	7009013	Borgio Verezzi	Tutto il Comune
5	7010007	Camogli	Tutto il Comune
6	7008017	Cervo	Tutto il Comune
7	7010015	Chiavari	Tutto il Comune
8	7008022	Civezza	Tutto il Comune
9	7008024	Costarainera	Tutto il Comune
10	7010025	Genova	Tutto il Comune
11	7009033	Laigueglia	Tutto il Comune
12	7010028	Lavagna	Tutto il Comune
13	7010029	Leivi	Tutto il Comune
14	7011016	Lerici	Tutto il Comune
15	7010037	Moneglia	Tutto il Comune
16	7009042	Noli	Tutto il Comune
17	7009048	Piana Crixia	Tutto il Comune
18	7010043	Pieve Ligure	Tutto il Comune
19	7010044	Portofino	Tutto il Comune
20	7011022	Portovenere	Tutto il Comune
21	7010046	Rapallo	Tutto il Comune
22	7010047	Recco	Tutto il Comune
23	7010055	Sant Olcese	Tutto il Comune
24	7010054	Santa Margherita Ligure	Tutto il Comune
25	7011026	Santo Stefano di Magra	Tutto il Comune
26	7010058	Serra Ricco'	Tutto il Comune
27	7009057	Spotorno	Tutto il Comune
28	7010067	Zoagli	Tutto il Comune

Progr.	Codice Comune	Comuni parzialmente svantaggiati	Sezione	Fogli terreni svantaggiati
1	7010004	Bogliasco	---	5, 6, 7, 8, 9, 11
2	7010010	Carasco	---	6, 9, 10

3	7009022	Celle Ligure	---	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4	7010018	Cogorno	---	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
5	7008030	Dolcedo	---	7, 8, 9, 10, 17,18, 19
6	7008047	Prelà	A	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
7	7008047		B	1, 2, 3, 4, 5
8	7008047		C	1, 2, 3, 4
9	7008047		D	1, 2, 3, 4, 5
10	7010060	Sori	---	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
11	7010064	Uscio	---	4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Importi dell'indennità applicati nel caso di approvazione della proposta di modifica del PSR

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività.

Sistema agricolo dei seminativi:

- fino a 10 Ettari: indennità di 298 euro/ettaro;
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:

- fino a 10 Ettari: indennità di 536 euro/ettaro; (*)
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 375 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:

- fino a 10 Ettari: indennità di 357 euro/ettaro;
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Sistema agricolo zootecnico - foraggero:

- fino a 20 Ettari: indennità di 284 euro/ettaro;
- da 20,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;
- da 70,01 a 100 ettari: indennità di 146 euro/ettaro;
- oltre 100 ettari: nessuna indennità.

•

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (O.T.E. principale 15 e 16);
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35;
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38);
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7e 8);

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE MISURE

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2025 (data ultima di presentazione nei termini delle domande per l'anno 2025), nelle zone designate montane ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013.

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;

Una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "Onetime password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2025 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

La presenza di anomalie nelle domande rilasciate non garantisce il pagamento delle indennità entro il 31.12.2025, termine ultimo per la liquidazione delle domande a valere sulla misura 13

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Criteri di selezione

Per la misura 13 non sono previsti criteri di selezione.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie

agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

In particolare per le superfici a pascolo deve essere attuato un periodo di pascolamento di almeno 60 giorni annui e mantenuta una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

La Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di PEC per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno

Il cambio del beneficiario è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Le superfici oggetto di subentro mantengono l'OTE dell'azienda da cui provengono.

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax:

010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;

- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

8. Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali trattati;
 - destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
 - l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
 - revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto: 2025-AM-3348

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	22-04-2025 14:54
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	22-04-2025 14:54
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabio ROTTA		-	18-04-2025 11:46

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria